

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Criteri generali per l'accesso a Contributi Economici e Servizi

CAPO II – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 3 - Ammissione

CAPO III – ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 – Prestiti sull'onore

Art. 5 – Inserimento lavorativo socio-assistenziale

CAPO IV – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 6 – Finalità, prestazioni e destinatari

Art. 7 – Ammissione

Art. 8 - Costo

CAPO V – PASTI A DOMICILIO

Art. 9 – Definizione e ammissione

Art. 10 - Costo

CAPO VI - SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELECONTROLLO DOMICILIARE

Art. 11 - Finalità

Art. 12 - Destinatari

Art. 13 - Determinazione del Costo

CAPO VII – SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE

Art. 14 – Finalità e destinatari

Art. 15 – Oneri degli interventi

CAPO VIII – SERVIZIO CENTRO ANIMAZIONE MINORI

Art. 16 – Finalità e destinatari

Art. 17 – Oneri degli interventi

CAPO IX – SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTA MINORI

Art. 18 – Finalità e destinatari

Art. 19 – Oneri degli interventi

**CAPO X - SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTA PER ADULTI ED ANZIANI IN
STRUTTURE RESIDENZIALI**

- Art. 20 - Finalità*
- Art. 21 - Destinatari*
- Art. 22 - Definizione*
- Art. 23 - Retta a carico dell'interessato e del 'donatario'*
- Art. 24 - Recupero del credito*
- Art. 25 - Concorso dei parenti obbligati*

CAPO XI – SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI

- Art. 26 – Finalità e destinatari*
- Art. 27 - Ammissione*

CAPO XII – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) E ATTESTAZIONE ISEE

- Art. 28 – Oggetto*
- Art. 29 – Obiettivi*
- Art. 30 – ISEE*
- Art. 31 – La valutazione del Reddito*
- Art. 32 – Il Patrimonio mobiliare*
- Art. 33 – La valutazione del Patrimonio*
- Art. 34 – Il nucleo familiare convenzionale*
- Art. 35 – Scala di equivalenza*
- Art. 36 – Modalità Applicative*
- Art. 37 - Controlli*
- Art. 38 – Graduatorie*
- Art. 39 – Riferimenti normativi*
- Art. 40 – Servizi e settori interessati*

CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 41 - Utilizzo dei dati personali*
- Art. 42 - Accertamenti*
- Art. 43 – Divergenze interpretative*
- Art. 44 - Decorrenza*
- Art. 45 – Disponibilità finanziaria*
- Art. 46 – Innovazioni normative e sostituzione atti*
- Art. 47 – Delega di attività sociali all'Azienda ULSS*

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia socio-assistenziale il Comune di Albaredo d'Adige intende assicurare alla popolazione interventi e Servizi Sociali finalizzati a superare l'emarginazione ed i disagi causati da precarie condizioni di salute psicofisiche, relazionali e/o dalle insufficienti condizioni economiche.

Intende, inoltre, garantire qualità di vita e pari opportunità con riferimento agli art. 2, 3, 32 della Costituzione.

Nel perseguire tali finalità integra e coordina la sua azione con i servizi sanitari e formativi.

Riconosce e promuove l'apporto del volontariato.

Aderisce e partecipa attivamente alla predisposizione dei programmi socio-assistenziali nell'ambito del Distretto Socio Sanitario dell'Azienda ULSS di appartenenza concorrendo alla definizione dello specifico Piano di Zona dei Servizi Sociali.

Art. 2 - Criteri generali per l'accesso a Contributi Economici e Servizi

1. Destinatari: i cittadini residenti ad Albaredo d'Adige in presenza di accertate condizioni di bisogno.

Possono accedere, inoltre, ad un contributo economico straordinario coloro che occasionalmente si trovano nel territorio del Comune, sono sprovvisti di qualsiasi mezzo di sostentamento e presentano uno stato di grave disagio. La prestazione ha comunque il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

2. La concessione di servizi e contributi economici alla famiglia e/o alla persona bisognosa è subordinata ad una verifica della congruità di tali interventi in rapporto al "problema" da risolvere. Si intende prioritariamente offrire servizi (per servizi si intende anche lo specifico supporto professionale dell'Assistente Sociale per l'attivazione di una rete formale o informale di aiuto). Solo in secondo tempo, se tali interventi risultano insufficienti per la risoluzione del problema, si valuta l'opportunità di erogare un contributo economico. Il contributo economico fa parte di un progetto più ampio di sostegno alla persona, elaborato con gli operatori socio-sanitari del territorio coinvolti, che prevede la collaborazione dell'interessato ed il suo coinvolgimento nonché il ricorso a tutti gli interventi esperibili per favorire l'autonomia individuale o del nucleo familiare.
3. Per la predisposizione del progetto l'Assistente Sociale può chiedere ogni informazione e/o documentazione ritenuta utile (stato di malattia o invalidità, esistenza o inadeguatezza della rete familiare, condizione di solitudine ed abbandono, tenore di vita).
4. Per l'accesso ai contributi economici ed ai servizi è necessario essere in possesso della attestazione ISEE redatta ai sensi del capo XII° del presente Regolamento. L'attestazione ISEE verrà confrontata con i diversi valori ISEE di accesso ai singoli servizi trattati nel presente Regolamento. I valori ISEE di accesso sono aggiornabili e comunque in linea con eventuali standard minimi individuati dalla Regione o dallo Stato.
5. Nel caso in cui si ravvisi la necessità di interventi di urgente tutela di soggetti deboli (minori, persone con handicap fisici o psichici), documentata in maniera interdisciplinare da più professionalità socio-sanitarie, può essere temporaneamente superato il criterio di accesso dell'ISEE. In questi casi le prestazioni rivestono infatti prioritariamente un carattere di sostegno e di controllo e pertanto vengono erogate a titolo gratuito.



IL VICE SEGRETARIO

(Turco dott. Dario)

6. Per i beneficiari di pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento (non rilevabili ai fini ISEE) si ritiene di tenere conto di tali introiti che possono essere utilizzati nel progetto globale di assistenza .

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del Dl 130/2000 verrà aggiunto al valore ISEE di accesso, quale correttivo, l'importo delle pensioni suddette (riparametrato in base al coefficiente relativo ai componenti il nucleo). Per tali categorie è infatti già presente all'interno del calcolo dell'ISEE una correttivo favorevole legato alla condizione di invalidità .

7. In riferimento ai richiedenti prestazioni e servizi di cui al presente regolamento, gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato in denaro o in costo dei servizi.

CAPO II – CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 3 - Ammissione

1. L'ammissione all'intervento "contributi economici" è subordinata alla stesura di un progetto personalizzato a cura dell'Assistente Sociale con la collaborazione e il coinvolgimento degli interessati.
2. Il contributo economico con carattere di continuità o straordinarietà, verrà concesso, compatibilmente con le risorse disponibili e le linee generali individuate annualmente dall'amministrazione, a coloro che hanno un ISEE del nucleo familiare inferiore alla quota corrispondente al trattamento minimo della pensione INPS,¹ comprensiva della 13^a mensilità, con arrotondamento alla decina di Euro (da 1 a 4 per difetto; maggiore uguale a 5 per eccesso) ed eventuali integrazioni ai sensi del precedente art. 2 comma 6. Tale quota viene definita 'quota base' QB.
3. Il Responsabile dell'Area Amministrativa al 1° agosto di ogni anno determina il valore individuato al comma 2.
Al 1° agosto di ogni anno, infatti, sono disponibili i redditi fiscalmente documentabili di tutti i cittadini.
Il valore economico considerato nell'anno in cui viene presentata domanda di contributo o servizio corrisponde alla quota del trattamento minimo dell'INPS dell'anno precedente a partire dal mese di agosto di quello stesso anno.
Durante il precedente periodo da gennaio a luglio il valore economico considerato è quello della quota 'trattamento minimo INPS di 2 anni prima., considerate allo scopo le naturali scadenze della disponibilità dei redditi fiscalmente documentabili come sopra evidenziato.

¹ Il 'Trattamento minimo INPS' è l'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il 'minimo vitale'. In questo caso l'importo della pensione viene aumentato ('integrato') fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. – estratto dal sito ufficiale dell'INPS www.inps.it/informazioni voci: → la pensione → trattamento minimo → che cos'è.

CAPO III – ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 – Prestiti sull'onore

1. Fra gli interventi volti a contrastare situazioni di povertà e/o grave disagio temporaneo di persone e famiglie, con particolare riguardo per le famiglie con minori, si individuano i 'prestiti sull'onore' ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L. 328/2000 ovvero 'finanziamenti a tasso 0 secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito.'
2. Tali interventi si inseriscono all'interno di un progetto globale di aiuto che ne individua le modalità di erogazione.

Art. 5 – Inserimento lavorativo socio-assistenziale

1. Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone con disagi causati da precarie condizioni di salute psicofisiche, relazionali e dalle insufficienti condizioni economiche, il Comune stipula convenzioni con Enti, Istituzioni, Cooperative e Privati o altro ambiente protetto con spesa a parziale o totale carico del Comune stesso nel rispetto degli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
2. Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata mediante un'esperienza lavorativa che assume carattere di temporaneità.

CAPO IV – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 6 – Finalità, prestazioni e destinatari

1. Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di:
 - evitare l'emarginazione, l'ospedalizzazione quando non sia indispensabile ed il ricovero in Istituto;
 - assicurare all'utente, sulla base di una diagnosi sociale e medica, una serie di prestazioni
 - ✗ che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, un'esistenza sicura e libera anche se parzialmente protetta,
 - salvaguardare l'unità del nucleo familiare evitando che, per mancanza di interventi idonei, vi sia un'emarginazione degli elementi più deboli evitando così lo sfaldamento anche temporaneo del nucleo stesso.
 - favorire di conseguenza, per quanto possibile, la permanenza dell'utente anziano, ammalato, minore, nel proprio ambiente naturale evitando modifiche alla sua normale vita di relazione e conservando alle persone, siano esse sole o conviventi in famiglia, il proprio ruolo e responsabilità,
 - rompere l'isolamento sociale per inserire o rendere partecipi i soggetti alla vita della comunità locale.
2. Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, alle famiglie che svolgono compiti di accoglienza e di cura di anziani. I destinatari devono trovarsi in una condizione di necessità data da:
 - Uno stato di malattia
 - inadeguatezza della gestione del menage domestico da parte dei familiari anche nei confronti di minori
 - L'inesistenza o l'inadeguatezza della rete familiare
 - La presenza di una rete familiare bisognosa di aiuto e sollievo dal compito assistenziale
 - Gravi stati di solitudine e isolamento

IL VICE SEGRETARIO
(Firma dott. Carlo)

3. Il servizio domiciliare comprende un insieme di prestazioni rivolte alla 'persona' relativamente ai suoi bisogni relazionali, di cura personale, di cura dell'ambiente domestico. Nei progetti personalizzati d'intervento vengono individuate le specifiche prestazioni e le ore settimanali di presenza. L'assistenza può avere carattere temporaneo in quanto dovrà soddisfare la necessità del richiedente per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno. Le attività di assistenza domiciliare² si articolano nelle seguenti prestazioni:

- a) aiuto alla persona nella cura di sé, igiene personale, vestizione ed alimentazione;
- b) aiuto domestico;
- c) preparazione pasto presso il domicilio;
- d) consegna pasti a domicilio;
- e) servizio lavanderia;
- f) servizio trasporto e accompagnamento quando non sia effettuabile con risorse proprie o mediante l'attivazione del volontariato sia in forma spontanea che convenzionata;
- g) sostegno e stimolo nelle relazioni con i familiari, la comunità e accesso ai servizi territoriali;
- h) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
- i) svolgimento di altre minute attività fuori e nella abitazione dell'utente.

Ogni altra prestazione idonea sarà posta in essere in base al progetto individuale inizialmente formulato.

Qualora il 'bisogno' si prospettasse come richiesta di supporto in mansioni proprie di collaboratrice domestica (es. solo pulizie e riassetto della casa, preparazione pasti ecc.) l'interessato dovrà provvedere alla ricerca del personale a totale proprio pagamento.

Art. 7 - Ammissione

1. La richiesta di attivazione del Servizio può essere formulata dall'interessato, da un familiare, o persona di accertato riferimento, in particolare se l'interessato è in condizione di non autosufficienza o parziale autonomia. L'ammissione è subordinata alla stesura di un progetto personalizzato di intervento, curato dall'Assistente Sociale con la collaborazione dei Servizi dell'Azienda ULSS di riferimento o di altri soggetti operanti nel territorio se di competenza e così come previsto dall'art. 2 comma 2 e 3 del presente regolamento.

2. L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è stabilita all'atto della domanda e si protrae eventualmente di anno in anno tenendo conto:

- a) delle condizioni e dei bisogni dell'utente;
- b) della disponibilità operativa del servizio e delle eventuali priorità.

3. L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio o sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

Art. 8 - Costo

1. Sono anzitutto ammessi ad usufruire del servizio gratuito coloro che hanno un valore ISEE del nucleo familiare al di sotto di quello indicato nell'art. 3 comma 2 e sono privi di familiari "obbligati" agli alimenti (in grado di provvedere ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile), la gratuità è garantita, inoltre, per coloro che hanno un valore ISEE del nucleo pari a 1,65 volte il trattamento minimo INPS, definito 'quota base' (QB) nella sottostante tabella.

² Riferimenti normativi

- DGR n. 2227 del 9 agosto 2002 e successiva DGR n. 3972 del 30.12. 2002 (Allegato 1 C in attuazione del DPCM 29 novembre 2001 'area integrazione socio-sanitaria').
- DPCM 29 novembre 2001 'definizione dei livelli essenziali di assistenza'. Disposizioni applicative. Secondo provvedimento.

2. Per nucleo familiare si intende quello anagrafico del beneficiario il servizio. Qualora sia più favorevole, come definito all'art. 34 punto 7) del presente regolamento, per famiglie conviventi impegnate in compiti di sostegno e cura, il nucleo di riferimento è rappresentato dai coniugi anziani o dall'anziano singolo o dal singolo portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 L. 104/92 o con grave patologia psichiatrica.
3. Le prestazioni in essere erogabili, hanno un costo. Per costo deve intendersi l'importo contrattuale orario degli operatori impiegati.
4. Chi ha un ISEE superiore ai parametri indicati nella tabella seguente paga il 100% del costo della prestazione.
5. Per chi ha un ISEE del nucleo al di sopra del valore indicato nelle singole soglie della tabella sottostante, paga una quota di partecipazione in rapporto al valore del costo effettivo.

Si applica la quota percentuale al costo della prestazione e si ottiene l'importo unitario da pagare secondo la seguente formula per il calcolo della Quota Base Servizio di Assistenza Domiciliare (QB SAD): $QB\ SAD = QB \times 1,65$ e secondo la sottostante tabella

Valore ISEE	Quota %
Fino a QB SAD	0
QB SAD + € 601	10
QB SAD + € 1201	20
QB SAD + € 1801	30
QB SAD + € 2401	40
QB SAD + € 3001	50
QB SAD + € 3601	60
QB SAD + € 4201	70
QB SAD + € 4801	80
QB SAD + € 5401	90

6. Le persone che, pur avendo un reddito superiore all'ultima soglia ISEE della tabella precedente, versino in una condizione di particolare gravità fisica o psico-sociale, possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, previa relazione dell' Assistente Sociale.
7. Per i minori ritenuti a rischio e le persone con handicap fisici o psichici alle quali vengono erogate prestazioni di sostegno e di controllo non verrà considerato il reddito del nucleo familiare.
8. Il reddito mensile dell' utente che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto il valore della prima soglia ISEE.
9. L'adeguamento delle quote di compartecipazione dell'utente ed i conseguenti accertamenti dei redditi ISEE degli utenti per l'applicazione della quota personale viene effettuato di norma a scadenza biennale. La Giunta Comunale con proprio provvedimento motivato può indicare una scadenza diversa.

CAPO V - PASTI A DOMICILIO

Art. 9 - Definizione e ammissione

1. Il Comune attiva un servizio di consegna di un pasto giornaliero a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di provvedervi autonomamente.

L'Ammissione al servizio è disposta dall'Assistente Sociale sulla base del progetto personalizzato per situazioni di particolare carenza della rete familiare di vicinato e secondo i requisiti dell'art. 4 comma 2.

Art. 10 - Costo

1. Il costo del pasto è a carico del richiedente.

Per coloro che si trovino nella situazione economica di diritto di accesso a contributo economico secondo il precedente art. 3 comma 2, il Servizio Sociale valuterà l'entità dell'integrazione.

Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta l'eventuale compartecipazione alla spesa ai sensi dell'art. 2 comma 7.

CAPO VI - SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELECONTROLLO DOMICILIARE

Art. 11 - Finalità

1. Al fine di consentire a soggetti a rischio socio - sanitario (cardiopatici, diabetici, dializzati ecc.), con particolare riferimento agli anziani, di poter fronteggiare situazioni di emergenza, il Comune si avvale del servizio di Telecontrollo - Telesoccorso domiciliare istituito dalla Regione Veneto con la L.R 26/87. Tale Servizio è attivo 24 ore su 24, funziona sia come servizio di ascolto (emergenze) sia come teleassistenza (contatti telefonici periodici in base a programmi personalizzati).

Art. 12 - Destinatari

1. Come disposto dalla Regione Veneto, possono richiedere l'attivazione del servizio tutti i cittadini dai 60 anni residenti o domiciliati nella Regione Veneto.
2. La richiesta può essere presentata anche da coloro che non hanno ancora compiuto il sessantesimo anno di età purché si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitario debitamente documentato.

Art. 13 - Determinazione del Costo

1. La Regione Veneto, con Circolare della Giunta n. 14 del 21.07.1997, in vigore, ha delegato alla competenza del Comune la determinazione del concorso finanziario degli utenti. Quest'ultimo non può essere superiore al costo del Servizio e verrà trattenuto dal Comune con il vincolo di destinazione al miglioramento del servizio di assistenza domiciliare. La Regione ha stabilito inoltre che per i primi 6 mesi di attivazione il Servizio è gratuito per tutti.
2. Al fine di facilitare la diffusione e l'accesso, considerati gli aspetti di rilevanza preventiva e di tempestività d'intervento in caso di emergenza sanitaria e sociale, è garantita la gratuità per tutti gli utenti che hanno un reddito ISEE del nucleo pari a 2 volte il trattamento minimo INPS (QB). La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, determina le soglie di reddito ISEE per la compartecipazione al 50% e al 100% del costo del Servizio.
3. L'adeguamento delle quote di compartecipazione dell'utente ed i conseguenti accertamenti dei redditi ISEE degli utenti per l'applicazione della quota personale viene effettuato di norma a scadenza biennale. La Giunta Comunale con proprio provvedimento motivato può indicare una scadenza diversa.

CAPO VII – SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE

Art. 14 – Finalità e destinatari

1. La tutela del minore è normata nello specifico dalla L. 28 marzo 2001 n. 149 'Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile'.
2. Tra i servizi ritenuti essenziali per permettere al minore in condizioni di rischio evolutivo di rimanere presso la propria famiglia è stato individuato dalla normativa nazionale e regionale l'educativa domiciliare. Tale servizio è volto a sostenere e recuperare le famiglie e i minori che vivono situazioni di crisi o di difficoltà di tipo socio-relazionale, all'interno di un progetto globale di sostegno alla famiglia e al minore

Art. 15 - Oneri degli interventi

1. Trattandosi di un servizio con finalità di tutela per condizioni di particolare disagio documentato con metodologia interdisciplinare si ritiene che le prestazioni siano a titolo gratuito

CAPO VIII – SERVIZIO CENTRO ANIMAZIONE MINORI

Art. 16 – Finalità e destinatari

1. Tale servizio si colloca all'interno della rete di servizi a supporto delle famiglie nelle quali sono presenti minori in condizioni di rischio evolutivo e si configura come modalità di 'educativa territoriale' che coinvolge il volontariato locale.

Art. 17 – Oneri degli interventi

1. Trattandosi di un servizio con finalità di tutela per condizioni di particolare disagio documentato con metodologia interdisciplinare si ritiene che le prestazioni siano a titolo gratuito.

CAPO IX – SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTA MINORI

Art. 18 – Finalità e destinatari

1. Dalla normativa citata nel precedente articolo ¹⁴ ~~13~~ deriva che, a garanzia della tutela del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, qualora gli interventi di sostegno messi in atto per mantenerlo nella propria famiglia non risultino sufficienti, si possa ricorrere ad altre forme di protezione.

Il minore può essere affidato ad una famiglia o inserito in una comunità di tipo familiare, o in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato per il tempo necessario al recupero della famiglia di origine.

Art. 19 – Oneri degli interventi

1. Le spese per il pagamento delle rette di accoglienza presso famiglie affidatarie, in comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato, a ciclo diurno o continuativo, di minori residenti nel Comune, per i quali sia stato disposto dall'Autorità Giudiziaria o dal Sindaco l'affidamento, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale qualora i tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile non vi possano provvedere a causa della mancanza di adeguati mezzi economici o qualora ricorrano altre motivazioni, accertate dal Servizio Sociale dell'Ente in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari che concorrono alla predisposizione del progetto relativo all'intervento di tutela più adeguato a favore del minore

IL VICE SEGRETARIO
(Turco Dott. Dario)

2. L'entità del concorso al costo degli interventi viene definita all'interno del progetto globale di sostegno alla famiglia e al minore.

CAPO X - SERVIZIO INTEGRAZIONE RETTA PER ADULTI ED ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 20 - Finalità

1. Il servizio ha lo scopo di rendere possibile l'inserimento in Struttura Residenziale a ciclo diurno o continuativo, qualora si renda necessario tale percorso assistenziale.

Art. 21 - Destinatari

1. L'intervento in oggetto può essere stabilito per i cittadini residenti nel Comune di Albaredo d'Adige che, in seguito a malattie e processi di invecchiamento, situazioni di grave disagio, stato di handicap, non sono in grado di provvedere a se stessi, se non con l'aiuto totale (non autosufficienza) o parziale (non autosufficienza parziale) di altre persone.

Art. 22 - Definizione

1. L'ammissione alle Strutture Residenziali viene definita tramite una valutazione Sanitaria, Cognitiva-Funzionale e Sociale dell'interessato operata in Unità Operativa Distrettuale (UOD) o similare di cui fa parte anche l'Assistente Sociale del Comune di residenza dell'interessato³.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 bis della LR n. 5/1996 e successive modifiche ed integrazioni in applicazione dell'art. 6 comma 4 L. 328/2000⁴, si impegna a pagare la retta nella misura non

³ Qualora l'adulto o l'anziano sono ospedalizzati è operativa l'Unità Operativa Geriatrico Ospedaliera (UOGO). La valutazione multidisciplinare è momento istituzionale ai sensi della DGR 2034 del 10 maggio 1994 art. 7, attivato per tutti coloro che chiedono l'accesso alla 'rete assistenziale di Servizi' extraospedalieri sia residenziali o semiresidenziali, che domiciliari integrati promossi o cofinanziati dalla Regione Veneto (Residenze Sanitarie Assistite, Case di Riposo, Centri Diurni Socio-Sanitari, Hospice, Assistenza Domiciliare Integrata ecc.). Lo strumento utilizzato è la Scheda di Valutazione Multidimensionale dell'Anziano (S.V.A.M.A.) ai sensi e per gli effetti della DGR n. 3979 del 9 novembre 1999 avente oggetto 'Valutazione multidimensionale dell'Adulto e dell'Anziano. Approvazione scheda S.V.A.M.A.'. Ne risulta un 'profilo' sintetico di autonomia e la definizione di un programma assistenziale per il quale viene richiesta la 'disponibilità economica mensile dichiarata dai familiari per l'assistenza'.

⁴ Riferimenti normativi specifici

- DGR n. 2227 del 9 agosto 2002 e successiva DGR n. 3972 del 30.12. 2002 (Allegato 1 C in attuazione del DPCM 29 novembre 2001 'area integrazione socio-sanitaria').
- Dpcm 29 novembre 2001 'definizione dei livelli essenziali di assistenza'. Disposizioni applicative. Secondo provvedimento.
- Pag. 4 dell'Allegato 1 avente oggetto 'La mobilità nell'ambito della residenzialità a favore delle persone anziane' alla DGR n. 3632 del 13 dicembre 2002.
- Legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 avente oggetto 'PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998.'

Art. 13 bis - Prestazioni sociali in strutture residenziali.

1. Per i soggetti, inclusi i minori, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
2. Nel caso di minori, il comma 1 si applica anche in relazione a ricoveri stabili presso i soggetti indicati all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia." e successive modificazioni, in ordine ai quali la Regione definisce i requisiti, forme di autorizzazione e di vigilanza.
3. Nel caso di minore straniero non accompagnato ospitato in struttura residenziale, il comune obbligato all'eventuale integrazione economica è quello che ha in carico l'assistenza del minore secondo le determinazioni

assunta da altri enti o istituzioni che ne avessero la competenza o familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

3. Viene garantita all'interessato una quota mensile, per 12 mensilità nell'anno, per le minute spese personali pari al 14% di una mensilità del trattamento minimo della pensione INPS definita all' art. 3 comma 2, nota 1 del presente regolamento.

Art. 23 - Retta a carico dell'interessato e del 'donatario'

1. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta.

L'anziano e l'inabile è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta idonea con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva la franchigia di cui all'art. 29 comma 3. Tale franchigia, in caso di decesso dell'interessato, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dallo stesso;
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;

2. Il beneficiario di donazioni effettuate dalla persona per cui è stata presentata domanda, concorre all'integrazione della retta di degenza con la quota complessiva della donazione debitamente adeguata all'indice ISTAT dell' anno in cui viene presentata la richiesta.

Art. 24 - Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardando essenzialmente:

- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore al trattamento minimo INPS così definito dal precedente art. 3 commi 2 e 3;
- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato o con provvedimento di sequestro conservativo;
- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

3. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 25 - Concorso dei parenti obbligati

1. Al fine di permettere al Comune la valutazione di una domanda di integrazione retta, l'interessato è invitato a sottoscrivere modulo di autorizzazione al Comune di Albaredo d'Adige ad intraprendere in nome e per conto proprio ed eventualmente a titolo di rivalsa le azioni

del Comitato per i minori stranieri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

(Questo articolo è così modificato da art. 5 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 . Inizialmente era stato aggiunto da comma 1 art. 102 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5).

previste dalla legge nei confronti degli obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile precisando che è al corrente che il Comune si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dei tenuti agli alimenti nel caso non contribuiscano avviando le consone procedure di rivalsa.

2. Ai parenti tenuti agli alimenti e/o ai familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare si applicano i principi contenuti nel precedente art. 2 comma 7.

In particolare gli stessi partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano. Il Comune, infatti, si assume l'onere di integrare la differenza per la copertura della spesa previa verifica dell'assenza di persone 'obbligate' all'assistenza del cittadino come disposto dalla normativa in vigore.

Il Comune attuerà tutte le forme di rivalsa possibili sul cittadino e sulle persone 'obbligate' alla sua assistenza, in conformità alla normativa vigente.

CAPO XI – SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI

Art. 26 – Finalità e destinatari

1 Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico al mare durante il periodo estivo.

2 Il servizio per le vacanze di anziani è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago

Art. 27 - Ammissione

1. Ogni anno vengono definite le modalità organizzative, e le condizioni di fruizione del servizio rivolto a persone autosufficienti, in particolare dai 65 anni in su.

CAPO XII – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) E ATTESTAZIONE ISEE

Valida per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130).

Art. 28 - Oggetto

1. Fermo restando per ogni cittadino il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente regolamento adotta i criteri unificati e generali di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono al Comune prestazioni o servizi socio-assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo alla situazione economica familiare, a norma del D.Lgs. n. 109 del 3 marzo 1998 come modificato dal D.Lgs. n.130 del 3 maggio 2000, successivi decreti attuativi e Legge 8 novembre 2000 n. 328 art. 25.

L'applicazione dei predetti criteri unificati sfocia nel calcolo dell' ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come disciplinato dalla sopra citata vigente legislazione nazionale e dagli articoli che seguono.

2. Al fine di destinare prioritariamente le risorse disponibili alle famiglie ed ai soggetti con maggior bisogno, l'Amministrazione si riserva di introdurre specificamente per ciascun servizio, accanto all'applicazione dell' ISEE, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, in base alla facoltà prevista dall'art. 3 del D. Lgs. 3 maggio 2000 n.130.
3. L'Amministrazione si riserva inoltre di considerare con criteri specifici le situazioni e le prestazioni (ad esempio gli interventi economici) per i quali il calcolo dell' ISEE è necessario

ma non sufficiente a rilevare con adeguata precisione la condizione oggettiva di bisogno e di conseguenza a fornire la misura dell'intervento nel rispetto delle risorse disponibili.* Le valutazioni di carattere qualitativo e le proposte di intervento sono affidate alla specifica competenza professionale dell'Assistente Sociale Comunale.

Art. 29 - Obiettivi

1. Obiettivo dell'Amministrazione è l'adozione e l'applicazione, come normale metodologia di lavoro in campo sociale, della normativa riguardante il calcolo dell'ISEE. Inoltre, come consentito dalla legge, detta normativa potrà essere integrata, per categorie omogenee di servizi, da ulteriori criteri di selezione o valutazione che siano in grado di contribuire alla rilevazione oggettiva, pur nel rispetto della normativa nazionale, dei bisogni delle famiglie e dei soggetti che richiedono agevolazioni o contributi e di soddisfare tali richieste tempestivamente e in modo significativo pur nei limiti delle risorse a disposizione.
2. Per garantire tempestività, efficacia e controllo, l'Amministrazione adotta efficienti metodologie e strumenti di gestione delle pratiche amministrative connesse alla valutazione delle domande di agevolazioni o contributi. Come previsto dall'art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 (G.U. n. 155), l'Amministrazione assicura l'assistenza necessaria al cittadino tramite i suoi uffici o con stipula di una convenzione con un CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale).

Art. 30 - ISEE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza (art. 34) quale risulta alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (art. 36).
2. L'indicatore della Situazione Economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) determinato ai sensi dell'art. 31 e del venti per cento dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) determinata ai sensi degli art. 32 e 33 .
3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto fra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) definito nel paragrafo precedente e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla Scala di Equivalenza (art. 35)
4. Accanto all'indicatore della situazione economica equivalente possono essere stabiliti, per specifici servizi o aree d'attività, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari per escludere, potenziare o comunque influenzare il beneficio o l'entità della erogazione, ai fini del perseguimento di una maggiore equità. Tali criteri ulteriori sono individuati all'interno dei singoli capi nel presente regolamento.

Art. 31 - La valutazione di reddito

1. L'indicatore della situazione reddituale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando per ciascuno di essi:
 - A. Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art.2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione

sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente a questo. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso vengono effettuati specifici controlli, ai sensi del decreto legislativo n.109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;

- B. I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - C. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione delle dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell' IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - D. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo articolo.
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
- 1) L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - 2) Se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 32 - Il patrimonio mobiliare

- 1. Ai fini della detrazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 36:
 - a) Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - b) Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) Azioni o quote di organismi di intervento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentari, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica, ovvero, in caso di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal

- costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
 - g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di animazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale unica data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
2. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
3. Il valore complessivo del patrimonio mobiliare di ciascun soggetto appartenente al nucleo familiare convenzionale è assunto per difetto al milione di lire o suoi multipli o a Euro cinquecento o suoi multipli se espresso in Euro.

Art. 33 - La valutazione del patrimonio

1. L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
- a) **Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli**, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69.
Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - 1. L'abitazione di residenza del nucleo è quella, nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
 - 2. Se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di almeno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
 - 3. Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
 - b) **Il valore del patrimonio mobiliare** calcolato secondo i criteri di cui all'art. 32. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita a tutto il nucleo familiare pari a Euro 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 32 lettera d).

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1. rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Art. 34 - Il nucleo familiare convenzionale

1. Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.242 del 4 aprile 2001 (G.U. n.146):
 - 1) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
 - 2) I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) Della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) Se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
 - 3) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - a) Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
 - c) Quando uno dei coniugi è stato escluso della potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) Quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità componente in materia di servizi sociali.
 - 5) Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
 - 6) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
 - 7) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, all'Amministrazione può assumere, mediante specifiche norme regolamentari, una composizione del nucleo familiare diversa e più ristretta rispetto al nucleo familiare convenzionale.

Art. 35 - Scala di equivalenza

1. Il parametro della Scala di Equivalenza viene desunto in base al numero dei componenti la famiglia convenzionale e maggiorato in base alle caratteristiche della famiglia come illustrato nelle seguenti tabelle:

<i>Nucleo componenti</i>	<i>Parametro</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

<i>Maggiorazioni</i>	<i>Parametro</i>
Per ogni ulteriore componente	0,35
Presenza nel nucleo di figli minori con un solo genitore	0,20
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge n.104/92, o invalidità superiore al 66%	0,50
Presenza di figli minori ed entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa	0,20

Art. 36 - Modalità applicative

1. Per poter fare domanda delle agevolazioni o contributi previsti dal presente regolamento comunale o dalle specifiche iniziative regionali o nazionali in campo sociale, il richiedente dovrà essere in possesso di una Attestazione ISEE che viene rilasciata a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) sulla situazione economica familiare, da fare su apposito modello. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'art. 34 e del patrimonio immobiliare e mobiliare al 31 dicembre dell'anno precedente), ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione stessa.
2. La Dichiarazione Unica può essere presentata presso il Comune di Albaredo che fornisce la necessaria assistenza alla compilazione tramite Patronato con cui è avviata convenzione o presso i CAAF (Centro di Assistenza Fiscale) a ciò autorizzati o presso l'I.N.P.S.
3. Il Comune ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione unica sostitutiva all'I.N.P.S. entro 10 giorni dal suo ricevimento.
4. L'I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'ISE e dell'ISEE e rende disponibili detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, ai fini dell'accesso agevolato.
5. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte del Comune la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.
6. Per ogni Servizio, il regolamento individua il valore dell' ISEE al di sotto del quale la domanda viene considerata idonea.

7. In casi eccezionali, per raggiungere fini di effettiva equità e sulla base di motivata relazione da parte dell'Assistente Sociale comunale, la Giunta Comunale potrà concedere deroghe alla stretta applicazione delle procedure e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 37 - Graduatorie

1. Per la richiesta di Servizi con capacità limitata si potrà prevedere la richiesta di dati utili a formare graduatorie di accesso al servizio o all'agevolazione.

Art. 38 - Controlli

1. Il richiedente dichiara per iscritto di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti a accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
2. Nel selezionare il campione da assoggettare a controllo si terrà conto della congruità complessiva della dichiarazione con particolare riferimento alle componenti patrimoniali (patrimonio immobiliare e mobiliare).
3. In caso di falsa dichiarazione i benefici saranno revocati, fermo restando il trasferimento della pratica all'autorità giudiziaria per le ipotesi dei reati penali connessi a falsa dichiarazione e truffa e per il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Art. 39 - Riferimenti normativi

1. Per quanto non esplicitamente riportato nei precedenti articoli si fa riferimento alla seguente legislazione in materia di criteri unificati per l'accesso a prestazioni sociali agevolate:
 - A. **Legge 27 dicembre 1997, n.449 art. 59, comma 51:** delega ad emanare uno o più decreti legislativi per determinare i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti della P.A.
 - B. **D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109:** definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
 - C. **DPCM 7 maggio 1999, n.221:** Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.
 - D. **D.M. 29 luglio 1999:** Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione e relative istruzioni.
 - E. **D.M. 21 luglio 1999, n.305:** Regolamento concernente disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata.
 - F. **D.Lgs. 3 maggio 2000, n.130:** concernente disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni Sociali agevolate.
 - G. **D.M. 21 dicembre 2000, n.452:** Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare.
 - H. **DPCM 4 aprile 2001, n.242:** Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per i casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130.
 - I. **DPCM 18 maggio 2001:** Applicazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art.4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
 - J. **Decreto 25 maggio 2001, n.337:** Regolamento concernente modifiche al D.M. 21/12/01 n. 452.

- K. **Decreto 18 gennaio 2002, n.34**: Regolamento recante modifiche al D.M. 25/05/01, n. 337* in materia di assegni maternità e al nucleo familiare.
- L. **Legge 8 novembre 2000, n.328**: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art.25.

Art. 40 - Servizi e settori interessati

1. I servizi e i settori di attività socio-assistenziale cui si applica nell'ambito del nostro Comune la normativa regolamentare qui considerata, sono i seguenti:
- a) Erogazione di contributi economici assistenziali
 - b) Assistenza domiciliare
 - c) Telesoccorso/Telecontrollo domiciliare
 - d) Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo (con applicazione dei criteri adottati in sede regionale, L. 488/98).
 - e) Borse di studio a sollievo degli oneri scolastici, libri di testo esclusi (con applicazione dei criteri adottati in sede regionale)
 - f) Contributi sugli affitti delle case d'abitazione (con applicazione dei criteri adottati in sede regionale)
 - g) Assegni al nucleo familiare e assegni maternità (L. 448/98 art. 65 e 66)
2. Ulteriori servizi od ambiti di attività potranno aggiungersi *ope legis* a quelli sopra elencati per effetto di legislazione statale o regionale.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Utilizzo dei dati personali

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni di legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni in particolare l'art. 13 del Decreto Legislativo n. 135 del 11 maggio 1999.
2. Il richiedente va messo a conoscenza che i dati delle dichiarazioni e delle domande, oltre che dal Comune, saranno trattati a fini di controllo presso I.N.P.S., Guardia di Finanza, Camere di Commercio, Istituti di Credito e Intermediari Finanziari.

Art. 42 - Accertamenti

1. L'Amministrazione in caso di ragionevole dubbio sull'ISEE presentato (troppa disparità tra stile di vita 'conosciuto' e la dichiarazione reddituale) procederà d'ufficio a tutti gli accertamenti necessari a stabilire la veridicità di quanto dichiarato.
2. L'Amministrazione inoltre procederà ad un controllo a campione di quanto presentato.

Art. 43 - Divergenze Interpretative

1. In merito ad ogni diatriba interpretativa riguardo il presente regolamento si demandano alla Giunta Comunale tutte le decisioni che si rendano necessarie.

Art. 44 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo un periodo di deposito presso la segreteria comunale della durata di 10 giorni da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Servizio Sociale Comunale successivamente alla data della sua

esecutività. Entro il successivo anno sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.

Art. 45 – Disponibilità finanziaria

1. L'ammontare delle provvidenze finanziarie previste dal presente Regolamento è subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio. Qualora detti fondi, ancorché variati nel corso dell'anno, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si farà luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi e gli eventuali criteri di precedenza.

Art. 46 - Innovazioni normative e sostituzione atti

1. Ogni modifica od integrazione della legislazione nazionale nella materia considerata dal presente regolamento, laddove non esiga il preventivo esercizio dell'autonomia comunale, si considera operativa secondo i termini di legge.

2. Il presente Regolamento annulla e sostituisce norme contenute nei seguenti provvedimenti Comunali:

- 'Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere' approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27.06.1996, per quanto riguarda il Capo 2° Provvidenze in materia di Assistenza Sociale;
- dispositivo della Deliberazione di Giunte Comunale n. 85 R.D. del 03.07.2001 avente oggetto 'Servizio di telesoccorso-telecontrollo domiciliare: criteri per il concorso finanziario degli utenti per il II semestre 2001'.

Art. 47 – Delega di attività sociali all'Azienda ULSS

1. I servizi socio-assistenziali ad elevata integrazione sanitaria e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono gestite dall'Azienda ULSS ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 56/94 mediante delega dei Comuni sui singoli servizi approvata dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni facenti parte l'Azienda ULSS stessa.

2. Per tali attività anche il Comune di Albaredo d'Adige corrisponde all'Azienda ULSS una quota annua pro-capite per abitante stabilita periodicamente dalla Conferenza dei Sindaci d'intesa con l'Azienda ULSS ed aggiornata annualmente all'indice ISTAT.

- **Art. 25 comma 2**

Proposta 1:

Problematica molto delicata.

E' accertato in questo ambito un effettivo 'vuoto normativo' di integrazione tra il diritto soggettivo di tutela della persona non autonoma, espresso con le nuove normative (es.

L. 328/2000, Dlgs 130/2000 ecc.) e l'interesse della comunità locale in senso lato. L'Ente Locale Comune, investito dell'onere dell'integrazione retta non è contemplato tra i soggetti che possono agire per 'richiedere gli alimenti' ai parenti tenuti.

Per le ricadute economiche sull'Ente diventa indispensabile un'attento controllo dei redditi personali dell'interessato al momento della richiesta di ingresso in struttura.

Si propone la sottoscrizione di un modulo di autorizzazione al Comune all'eventuale rivalsa verso i familiari di cui alla proposta all'art. 25 comma 1. Si invita l'interessato alla sottoscrizione.

Dubbi sulla validità/opportunità sorgono se l'interessato già non autosufficiente è lucido ma non è in grado di firmare per patologia, o in maniera evidente non è nel pieno delle proprie facoltà mentali e non è interdetto.

Si è consapevoli inoltre che sarebbe necessaria una struttura organizzativa in grado di agire per eventuali rivalse (avvocato?) nel momento in cui si propone 'una misura' alla compartecipazione alle integrazioni retta da parte dei familiari tenuti.

Proposta 2: la misura del concorso degli obbligati viene definita caso per caso su proposta dell'Assistente Sociale e determinazione della Giunta Comunale.

La dicitura dell'articolo cambia "il Comune si assume l'onere di integrare la differenza per la copertura della spesa previa verifica dell'assenza di persone 'obbligate' all'assistenza del cittadino come disposto dalla normativa in vigore. Comune attuerà tutte le forme di rivalsa possibili sul cittadino e sulle persone 'obbligate' alla sua assistenza in conformità alla normativa vigente".

- **Art. 47 comma 1**

Si intendono le prestazioni sociali dei seguenti Servizi dell'Azienda ULSS

- Consultori Familiari,
- Servizi per le Tossicodipendenze e Alcolologia,
- Servizi per l'Hamdicap di minori e adulti.

I visti del sottoscritto all'interno delle varie
fasciste devono intendersi di approvazione delle
convenzioni sugli errori formali in rosso evidenziati.



IL VICE SEGRETARIO
(Turco dott. Lino)

[Handwritten signature]

Principali Fonti Normative

- **Legge Regionale 14 settembre 1994 n. 56:**
Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 “ Riordino della disciplina in materia sanitaria” , così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517.
- **Legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5:**
Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998.
- **Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998:**
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- **D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109:**
Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
- **D.Lgs. 3 maggio 2000, n.130:**
Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n.109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni Sociali agevolate.
- **Legge 8 novembre 2000, n.328:**
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- **Legge 28 marzo 2001 n. 149**
'Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile’.
- **Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11:**
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Note sulle modalità di calcolo delle soglie ISEE per accesso e pagamento dei Servizi e relative proposte

- **Art. 3 comma 2 - Soglia economica per contributi**

Trattamento minimo della Pensione INPS. Dal 1 agosto 2003 la quota è la seguente: € 5.104,97 arrotondata a € 5.105,00 (anno 2002) + applicazione eventuali correttivi di cui all'art. 3 comma 3.

- **Art. 8 comma 5 - Assistenza Domiciliare**

Al momento è un servizio finanziato in parte dalla Regione Veneto con criteri che cambiano annualmente.

La soglia economica di riferimento parte dalla quota del trattamento Minimo dell'INPS (Quota Base QB) x 1,65 volte (rif. quota 2002 pari a € 8.423,25).

Considerato che il valore ISEE è reddito lordo comprensivo di quota su risparmi e quota redditi immobili, che ai sensi dell'art. 2 comma 6 di questo regolamento inseriamo anche quale correttivo nel calcolo del reddito il parametro applicato al nucleo dell'eventuale pensione di Invalidità Civile (quota anno 2003 in corso è tot € 2.769,00) o l'eventuale Indennità di Accompagnamento (quota anno 2003 € 5.172,00) si propone la gratuità fino a € 8.423,25 *

Oltre questa soglia si inizia a pagare il 10% del costo (ovvero attualmente €. 1,38 su un prezzo ora costo servizio domiciliare di 13,83 IVA compresa) e così via con fasce che aumentano di € 600,00 in 600,00. (ovvero fasce di reddito che presentano aumenti del valore ISEE di € 50,00 al mese x i 12 mesi dell'anno).

* tale soglia è vicina a quella introdotta dalla Regione Veneto con la recente normativa di esenzione al ticket per reddito per l'acquisto di farmaci. I soggetti appartenenti a nuclei familiari con Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a € 8.500,00 sono esenti dal pagamento della quota fissa sui farmaci. Oltre tale valore economico del reddito del nucleo il ticket va corrisposto. (rif. DGRV n. 6 del 21.01.2003 'Nuove modalità di compartecipazione alla spesa farmaceutica').

La seguente tabella riassume i valori di reddito ISEE e la corrispondente quota di compartecipazione al servizio Assistenza Domiciliare.

Valore ISEE	Quota %
Fino a 8.423,25	0
8.424,25	10
9.024,25	20
9.624,25	30
10.224,25	40
10.824,25	50
11.424,25	60
12.024,25	70
12.624,25	80
13.224,25	90

- **Art. 13 comma 2 - Telesoccorso - Telecontrollo Domiciliare**

Dopo i primi 6 mesi di gratuità per tutti, è gratuito per tutti gli utenti che hanno un reddito ISEE del nucleo pari a 2 volte il trattamento minimo INPS (rif. quota anno 2002 € 10.210,00)

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, determina le soglie di reddito ISEE per la compartecipazione al 50% e al 100% del costo del Servizio.

Si inizia a pagare il 50% del costo (attualmente circa € 15,50 al mese) da € 10.211,00 ISEE.
Si propone per la seconda soglia il livello ISEE per nucleo pari a 2,3 volte il
il trattamento minimo INPS (rif. quota 2002 pari a € 11.741,00).
Una terza fascia determina il pagamento fino al 100% del costo (attualmente circa € 30,99 al
mese).

In sintesi la proposta nella seguente tabella.

Valore ISEE	Quota %
Fino a 10.210	0
10.211	50
11.741	100

- **Art. 22 comma 3 – Quota per minute spese personali**
Pari al 14% di una mensilità del trattamento minimo della pensione INPS definita all' articolo 3
comma 2, nota 1, del regolamento (per l'anno 2002 la quota di una mensilità è di € 392,69 di
cui il 14% € 54,98).
- **Art. 25 comma 1 – Proposta di modulo per sottoscrizione del richiedente l'integrazione retta**

Al Signor SINDACO del
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
S E D E

**OGGETTO: Dichiarazione di autorizzazione al Comune di Albaredo d'Adige per eventuale
azione di rivalsa nei confronti dei 'familiari tenuti agli alimenti' ai sensi
dell'art. 433 del Codice Civile.**

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente in Albaredo d'Adige via/p.zza _____ n. _____
avendo io e/o i miei familiari richiesto l'ingresso in struttura protetta per non autosufficienti

AUTORIZZO

IL Comune di Albaredo d'Adige ad intraprendere in nome e per conto proprio ed eventualmente a
titolo di rivalsa le azioni previste dalla legge nei confronti degli obbligati agli alimenti ai sensi
dell'art. 433 del Codice Civile.

E' al corrente che il Comune si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dei tenuti agli alimenti
nel caso non contribuiscano avviando le consone procedure di rivalsa.

Albaredo d'Adige _____

In fede
